

Zeitschrift: Quaderni grigionitaliani
Herausgeber: Pro Grigioni Italiano
Band: 39 (1970)
Heft: 1

Rubrik: Miscellanea storica

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 20.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

MISCELLANEA STORICA

1. Precisazioni su un macabro argomento: le ultime esecuzioni capitali da noi e altrove

Che dal punto di vista del progresso giuridico il nostro Cantone non debba proprio essere considerato fra gli ultimi della Svizzera, anche se oggi molte cose abbisognano ancora di miglioramento nella procedura giudiziale, lo dimostra il fatto che da noi le ultime esecuzioni capitali risalgono al 1831. E l'ultima assoluta in tutto il Cantone pare proprio sia stata quella eseguita ai Tre Pilastri di Roveredo il 14 novembre di quell'anno, mentre altra si era avuta a Thusis nell'aprile. La nostra collaboratrice C. G., che ha già trattato l'argomento in **Quaderni XXXIII**, 3 pag. 224, ci manda copia di una lettera venuta alla luce solo ora, importante perché « smentisce categoricamente la tradizione orale che addossava ad un Sanvitorese la tremenda esecuzione della sentenza... »

La lettera, scritta « sotto li 5.9.bre 1831, da Mesocco » è indirizzata « al Lod.mo Consiglio Cantonale » dal « Presidente dell'III.ma Sessione Criminale di Valle Mesolcina » **Bundstatthalter Giuseppe aMarca** ».

Con un dispaccio espresso il presidente aMarca prega il « Lod.mo Piccolo Consiglio » di mandare da lui il **Carnefice Cantonale** e di avvertirlo dell'arrivo a volta di corriere. Perché la fretta ? Forse per abbreviare gli spasimi dell'attesa del

condannato che sapeva di non poter sfuggire alla sua sorte ? Purtroppo la motivazione è ben cinica: « **Siccome l'esecuzione della sentenza urge assai delle spese che giornalmente la detenzione del Condannato cagiona...** » Il presidente del tribunale criminale prega il Piccolo Consiglio che « **si compiaca ordinare il Carnefice Cantonale di tosto aqui da me trasferirsi onde passare all'atto estremo...** »

La nostra collaboratrice aggiunge le seguenti note:

1. La scure del carnefice, o meglio una specie di spada a lama larga e punta mozzata, si conserva nel Museo Reatico a Coira.
2. A Lucerna l'ultima esecuzione capitale avvenne il 13 gennaio 1915. Ad un mesolcinese toccò, in mala sorte, di dover assistere all'atto orrendo per esigenza professionale. Il trauma fu tale che il nostro concittadino non fu mai in grado di riferirne i macabri particolari.
Nel Ticino l'ultima decapitazione ebbe luogo a Cassarate il 16 maggio 1849 e la legge fu abrogata nel 1871.

N.d.R. In alcuni cantoni svizzeri la pena di morte non fu abolita che con l'adozione del codice penale federale. Nell'intervallo fra l'approvazione dello stesso in votazione popolare (1940) e l'entrata in vigore (1º gennaio 1942), lo stato di Obwalden eseguì l'ultima sentenza capitale in forza del diritto ordinario. Le

esecuzioni per reati di tradimento, che si ebbero durante la seconda guerra mondiale, erano basate sul diritto militare eccezionale.

2. Una copia degli Statuti della Mesolcina del 1645

Il Dott. Giacomo Serena conserva con gelosa cura un esemplare manoscritto degli antichi statuti della Mesolcina del 1645. Come noto, questi statuti rappresentavano la costituzione o legge organica del Comungrande di Mesolcina e Calanca, il codice penale, il codice civile e pure quello di procedura A giudicare dalla scrittura il manoscritto risale piuttosto alla metà del '700 che alla fine del '600.¹⁾

Trattasi di un quaderno rettangolare (cm. 24,5 di altezza e 16,5 di larghezza), con 35 fogli scritti su ambedue le pagine e copertine di cartone piuttosto spesso. La prima pagina, incorniciata da due doppie righe racchiudenti un semplice ornamento con fiori stilizzati in inchiostro nero e frutti di forma circolare in inchiostro rosso, con foglie cuoriformi in rosso ai quattro angoli, forma il frontespizio con il titolo:

**STATUTI, E CAPITOLI
DELLA LEGGE MUNICIPALE
Ciuile, e Criminale
DELL' UNIVERSAL
VALLE MESOLCINA.**

QVali furono reuisti, e rifformati sotto L'Officiatura dell Eccel(len)ti Sig.ri

Gio: Pietro Antonini Dignissimo Min(i)stra)le del Vicariato di Mesoco, Sig. Maggior Gio: Pietro Antonini Min(i)stra)le meritissimo della Giurisd(izion)e di Rouo(re)do & dell'Ill(ustrissimo) Sig. Collonello Antonio de Molina Cauagl(ie)re dell'Ordine di S.to Gior-gio, & Dignissimo Min(i)stra)le di Ca-lanca, & da tutto il Popolo di detta Valle accettati & ratificati nella Gene-ral Congreg(azio)ne & Centena tenuta in Lostallo il giorno di s. Marco 25 A-prile. Anno 1645.

Nel titolo, in capitali maiuscole, sono in rosso la seconda e la terza riga, nel sot-totitolo le iniziali, pure in maiuscolo. Il resto in inchiostro nero. Che il ministrale di Roveredo sia omonimo di quello di Mesocco, e che, quindi, non si tratti di errore di trascrizione, lo prova, non solo l'aggiunta della carica di maggiore, ma anche il manoscritto da noi trattato in **Quaderni XXXI**, 3 pag. 208, ora proprietà dell'avv. dott. Mario Agostoni, Bellinzo-na. A differenza di quel codice, questo del dott. Serena oltre agli statuti valli-giani con relativo preambolo e formola del giuramento «delli Officiali», contie-ne solo il «Factum tale», cioè le «Ra-gioni Summarie» opposte dalla Valle a difesa della propria libertà contro le pre-teze del conte Teodoro Trivulzio nel 1623. Dal punto di vista giuridico può es-sere interessante questa constatazione: alla fine dei «capitoli civili», e cioè do-po il capitolo 68 «dell'obbligo dell'i Mi-nistrali in rendere li loro conti», seguono sei «Capituli fatti per la Lega Grisa l'Anno 1518» e altri due «Ordinati a Tront l'Anno 1524». I primi affermano il diritto ereditario dei genitori nei confron-

¹⁾ Il cap. 27 fa riferimento a «questa Centena dell'anno 1745 fin alla futura del 1746».

10 10 10 10 10 10 10
10 10 10 10 10 10 10

STATVTI E CAPITOLI
DELLA LEGGE MUNICIPALE
Ciuile, e Criminale.
DELL' UNIVERSAL
VALLE MESOLCINA.

Q Vali furono reuisti, e rifor-
mati sotto L' officiatura delli
ccel. sig. Gio: Pietro Antonini
igniss. iñle del vicariato di
esoco, ig. maggior Gio: Pietro
tonini iñle meritiss. della
iurisd. di Rouo. & dell' Illmo. sig. ol-
lonello tonio de oлина auagl.
dell' ordine di Giorgio, & igniss.
iñle di Calaca, & da tutto il popolo
d detta valle accettati & ratificati nel-
la eneral Congreg. & Cetena temu-
ta in l ostallo il giorno di Marco. 25.
Aprile. Anno. 1645.

ti dei figli, degli zii verso i nipoti, del coniuge superstite e degli illegittimi. Il cap. 6 limita a un anno il diritto di riscatto di una vendita. Pure del diritto ereditario (nonno e bisnonni, zii e cugini) trattano i due capitoli di Tronte del 1524. Tutto questo conferma la tesi avanzata da Pio Caroni circa la recezione del di-

ritto di ispirazione germanica al sud delle Alpi.¹⁾

Altri 10 capitoli aggiunti a quelli civili furono formulati nelle centene del 1661 e 1662. A questi seguono alla fine del volumetto i 38 « Capituli Criminali ». L'ultima pagina porta questa formula del giuramento.

FORMOLA DEL GIURAMENTO DELLI OFFICIALI

Noi Ministralli, Locotenenti, Fiscale, Cancelliere et Giudici, nouamente elletti dal Vicariato nostro di Rouoredò per amministrar la Giustitia Ciuile et Criminale.

Giuriamo, con le tre dita leuate al cielo à Dio Padre, Figliuolo, e Spirito Santo, di amministrare buona, e retta Giustitia, et Raggione à qualunque compairà auanti di Noi, et non per amicizia, doni o prieghi liberare, ne per inimicitia condannar niuno; ma tutto quel-

lo, che conosceremo Noi esser mal fatto castigare, e punire, secondo la qualità del delitto cioè li buoni diffendere, e gl'iniqui castigare; Leggi e Statuti della nostra Patria custodire, et osservare, e tutto quello che deue esser secreto secreto tenere, e quello che merita esser propalato, palesare: L'immunità Ecclesiastica, Chiese, Orfani, Puilli, e vedoue diffendere: Ponti, e Ripari mantenere: Il bene, utile, honore, e Libertà della nostra Patria saluare, e multiplicare: Il danno, et il disonore del nostro Paese schiuare, et euitare; il tutto eseguire à nostro puotere, e sapere. Amen. e così sia.

¹⁾ Pio Caroni: *Due matrimoni annullati in Mesolcina e convalidati a Truns*, Quaderni Grigionitaliani, XXXV, 1 pag. 1 e:

Le développement des régimes matrimoniaux dans la Suisse Italienne du XVI^e au XIX^e siècle, in: *Mémoires de la Société pour l'Histoire du Droit*, 27 fasc. (1966) Dijon, pag. 39 ss.



Museo Moesano: Cassone sec. XVII, già propr. Fasani